

### L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DEL TURISMO

**Sommario:** 1. L'amministrazione diretta centrale del turismo. - 2. L'amministrazione indiretta centrale del turismo. - 3. L'amministrazione periferica del turismo. - 4. Gli enti locali non territoriali. - 5. Le associazioni private.

#### 1. L'AMMINISTRAZIONE DIRETTA CENTRALE DEL TURISMO

L'amministrazione centrale dello Stato si avvale, nello svolgimento di funzioni in materia di turismo di sua competenza, di determinati organi che possono essere *diretti e indiretti*.

Organi dell'*amministrazione diretta centrale* sono la **Direzione generale per il turismo** e le **Conferenze permanenti**.

##### A) La Direzione generale per il turismo

Il Dipartimento del turismo, nato in seguito alla soppressione del Ministero del turismo, in base al D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive) è stato assorbito dal più complesso Dipartimento per le imprese, diviso in 5 diverse Direzioni.

La **Direzione generale per il turismo**, in particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero in diversi ambiti, tra le quali:

- a) elaborazione e definizione, in accordo con le Regioni, degli *indirizzi generali delle politiche turistiche* e dei principi e degli obiettivi per lo *sviluppo del sistema turistico nazionale*;
- b) partecipazione alle *attività delle organizzazioni internazionali* in materia turistica;
- c) *rappporti con l'Unione europea* in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'*elaborazione delle politiche turistiche comunitarie*;
- d) attività finalizzate alla promozione unitaria dell'*immagine dell'Italia all'estero*, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della *promozione del turismo sociale*;

- e) *studi, ricerche, raccolta ed elaborazione* di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico;
- f) *vigilanza* sull'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT), sul Club Alpino Italiano (CAI), sull'Automobile Club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);
- g) *sostegno e promozione del turismo* delle persone con particolari esigenze connesse a *disabilità, stato di salute, età avanzata*.

## B) Le Conferenze permanenti

Sono organi collegiali con funzioni consultive e decisionali nei quali siedono rappresentanti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Vi sono tre conferenze: la *Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome*; la *Conferenza permanente Stato-città ed autonomie locali*; la *Conferenza unificata*.

La **Conferenza Stato-Regioni** è stata istituita nel 1983 per comporre i rapporti tra interessi «centrali» ed interessi «periferici».

La **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**, istituita nel 1996, svolge compiti di coordinamento, di studio, informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni di Province e Comuni.

Infine, nel 1997, vennero ampliate le attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni e questa fu unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si parla, infatti, di **Conferenza unificata** nell'ambito della quale vengono trattate le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Tale Conferenza, dunque, ha competenza nelle *materie di interesse comune* alle Regioni ed agli enti locali, nel cui ambito assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti nei casi in cui sia necessario.

## 2. L'AMMINISTRAZIONE INDIRECTA CENTRALE DEL TURISMO

Organi dell'*amministrazione indiretta centrale* che intervengono nel settore turistico sono l'**ENIT - Agenzia nazionale del turismo**, l'**ACI** (Automobile Club d'Italia) e il **CAI** (Club Alpino Italiano), soggetti di diritto pubblico ai quali sono attribuiti specifici compiti.

## A) L'ENIT - Agenzia nazionale del turismo

L'Ente Nazionale Italiano per il Turismo sorse nel 1919 come *Ente Nazionale per l'incremento delle Industrie Turistiche*, per poi assumere, dieci anni dopo, nuove competenze: fu sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, ma soprattutto fu dotato di personalità giuridica e di una relativa indipendenza nella gestione interna. Con l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo, nel 1959, l'ENIT passò sotto la sua vigilanza prendendo la denominazione di **Ente Nazionale Italiano per il Turismo**. Lo *statuto* dell'ENIT fu approvato con D.M. 2 gennaio 1962, che sottolineò il *compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico dall'estero verso l'Italia*; successivamente la L. 11 ottobre 1990, n. 292 ne confermò la natura di ente dotato di personalità giuridica, l'autonomia statutaria e regolamentare e la sottoposizione al Ministero del turismo (soppresso tre anni dopo).

A questo punto intervenne la **L. 203/1995** che modificò profondamente la struttura dell'ENIT: vi si affermava, infatti, che tutte le funzioni del soppresso ministero passavano alle Regioni, salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dalla legge stessa.

L'ENIT in seguito è stato oggetto di una importante riforma ad opera del **D.L. 14 marzo 2005, n. 35**, recante disposizioni urgenti nell'ambito del piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (meglio noto come «*decreto competitività*»), convertito nella **L. 14 maggio 2005, n. 80**. L'art. 12 della legge ha previsto la trasformazione dell'ENIT in Agenzia nazionale del turismo, al fine di *promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica italiana e favorirne la commercializzazione*. La nuova agenzia, che assume la denominazione di «**ENIT - Agenzia nazionale del turismo**», è un ente pubblico sottoposto all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, il cui funzionamento è assicurato da contributi statali e regionali. I suoi organi sono il *presidente*, il *consiglio di amministrazione*, il *collegio dei revisori dei conti*; tra i suoi compiti, particolare risalto viene dato allo sviluppo e alla cura del *turismo culturale*.

L'organizzazione e la disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo sono contenute nel **D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207**.

A norma dell'art. 2 del decreto, l'Agenzia:

- cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni;

- realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani;
- svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le Regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici;
- organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi necessari ad armonizzare i servizi di accoglienza e informazione ai turisti;
- attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri.

Il D.P.R. 207/2006 ha poi costituito un **Comitato tecnico-consultivo** composto da quaranta membri, con funzioni di studio, analisi e consulenza degli organi dell'Agenzia. Il Comitato, in particolare, formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione relativamente al piano promozionale triennale e ai piani esecutivi annuali.

Inoltre il D.L. 35/2005 ha previsto l'istituzione del **Comitato nazionale per il turismo**, con compiti di orientamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo. Tale comitato è stato istituito con D.P.C.M. 8 settembre 2005. Infine, presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo è istituito l'**Osservatorio nazionale del turismo**, con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al turismo.

Attualmente l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo ha una **struttura** fortemente radicata nel mondo: la sua sede centrale è a Roma, ma la **rete estera** vanta **24 sedi** di cui **14 in Europa** (Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Francoforte, Lisbona, Londra, Madrid, Monaco, Mosca, Parigi, Stoccolma, Vienna, Zurigo e Varsavia) e **10 nel resto del mondo** (Chicago, Los Angeles, Toronto, New York, Pechino, Sidney, Tokyo, Mumbai, San Paolo e Seul).

## **B) L'Automobile Club d'Italia (ACI)**

Nacque nel 1898 a Torino come libera associazione di diritto privato, nel senso che associava i pochissimi possessori di automobili dell'epoca, organizzando anche manifestazioni sportive. Sorse, però, col passare degli anni, l'esigenza di creare un unico ente in grado di relazionarsi con lo Stato

e che rappresentasse l'Italia presso le medesime associazioni nel frattempo nate all'estero; pertanto, con R.D. 14 novembre 1926, n. 2481, l'ACI fu trasformato in *ente morale di diritto pubblico*.

Attualmente l'ACI conta circa un milione e mezzo di associati e il suo scopo principale è quello di rappresentare e tutelare gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo.

Per raggiungere tale fine, tra l'altro l'ACI:

- formula proposte, dà pareri su richiesta delle autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a *favorire lo sviluppo dell'automobilismo*;
- collabora con le autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo e all'organizzazione della *mobilità delle persone e delle merci*, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, ai fini della regolarità e della *sicurezza della circolazione*;
- promuove e favorisce lo *sviluppo del turismo degli automobilisti* interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze necessarie;
- promuove, incoraggia ed organizza le *attività sportive automobilistiche*;
- attua le *forme di assistenza* tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa etc. dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli.

### C) Il Club Alpino Italiano (CAI)

Sorto il 23 ottobre 1863 come associazione privata, con L. 91/1963 fu riconosciuto *ente nazionale con personalità giuridica*.

Attualmente fa parte degli organi dell'amministrazione centrale indiretta in materia di turismo e le sue **funzioni** riguardano:

- la realizzazione, manutenzione e gestione dei *rifugi alpini* e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del CAI e delle singole sezioni (presenti in tutta Italia);
- il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di *sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche*;
- la formazione di *istruttori*;
- l'organizzazione e gestione, per conto delle Regioni, di *corsi di formazione professionale* per guida speleologica e per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
- l'organizzazione di idonee *iniziative tecniche* per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e per il recupero dei caduti.

### 3. L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL TURISMO

Gli organi dell'*amministrazione diretta periferica* in materia di turismo sono i tre principali *enti territoriali*: **Regioni, Province e Comuni**.

Come già sottolineato, la questione delle competenze in materia dei singoli enti territoriali ha subito una profonda trasformazione in seguito alla modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione: se prima si elencavano le materie residuali delle Regioni, oggi vengono tassativamente elencate quelle residue allo Stato, *lasciando piena potestà legislativa agli enti locali nelle restanti materie non elencate* (tra le quali il turismo e l'industria alberghiera).

Il D.Lgs. 112/1998 e il D.P.R. 616/1977, formalmente tuttora in vigore, nell'attesa che gli enti territoriali si adeguino alla riforma, continuano ad essere la principale fonte riguardo l'elencazione delle singole competenze degli organi periferici in materia di turismo ed industria alberghiera.

La materia **turismo ed industria alberghiera** comprende tutti *i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale e dell'industria alberghiera, nonché le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi a favore delle imprese turistiche*.

L'articolo 45 D.Lgs. 112/1998 attribuisce alle **Regioni** tutte le *funzioni amministrative in materia non riservate allo Stato*. A tal proposito, tra le funzioni riservate allo **Stato** ricordiamo:

- la definizione, in accordo con le Regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. I principi-guida sono racchiusi in un documento approvato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le associazioni di categoria rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria;
- il coordinamento delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
- il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

Le **Regioni**, quindi, possono:

- attuare il *riconoscimento dei sistemi turistici locali*;
- emanare i *provvedimenti attuativi dei principi-guida*;

- partecipare all'*organizzazione*, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, *della Conferenza sul turismo italiano*;
- predisporre i bandi annuali per il Fondo di cofinanziamento previsto dall'art. 6 L. 135/2001;
- rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio delle professioni turistiche.

Ai **Comuni**, invece, sono riconosciute specifiche *competenze di carattere amministrativo*. Ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 616/1977, questi hanno funzioni in materia di:

- promozione di attività ricreative e sportive;
- gestione di impianti e servizi complementari all'attività turistica;
- rifugi alpini, campeggi ed altri esercizi extra-alberghieri.

Inoltre, spetta al Comune il rilascio e l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e la promozione dei sistemi turistici locali.

La **Provincia**, come delineata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è un ente locale intermedio tra Comune e Regione che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo. Ad essa spettano le funzioni amministrative di interesse provinciale in alcuni settori, tra i quali:

- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- valorizzazione dei beni culturali;
- viabilità e trasporti.

Inoltre la Provincia, in collaborazione con i Comuni, promuove attività e realizza opere nel settore turistico, commerciale, culturale e sportivo; predispone e adotta il *piano territoriale di coordinamento*, il quale determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.

La Provincia, quindi, è priva di specifiche competenze in materia turistica ma può operare se delegata a ciò dalla Regione.

#### **4. GLI ENTI LOCALI NON TERRITORIALI**

Gli enti locali non territoriali operanti nel settore turistico sono le **Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.)** e gli **uffici di Informazione**

e **Accoglienza Turistica (I.A.T.)**, introdotti dalla legge quadro sul turismo 217/1983.

Questa, infatti, prevedeva che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano costituissero le *Aziende di Promozione Turistica*, quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e gestionale; le Regioni avevano il compito di individuare gli ambiti territoriali turistici nei quali creare le A.P.T. e le modalità di collegamento con gli altri enti locali territoriali.

Inoltre, la stessa L. 217/1983 stabiliva che le A.P.T., dopo aver ottenuto il nulla osta dalla Regione, istituissero gli *uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.)*, prevalentemente rivolti ad *orientare i turisti stranieri in Italia* (servizi di informazione, prenotazione alberghi etc.).



### **Cosa stabilisce la L. 135/2001 a proposito delle A.P.T.?**

È importante sottolineare che la riforma della legislazione nazionale del turismo prevede, all'art. 5, la promozione dei *sistemi turistici locali*, ma **non menziona le Aziende di Promozione Turistica**. Ciò sta comportando dei cambiamenti della disciplina in materia di promozione turistica, ma il modello di organizzazione periferica del turismo, basato sulle A.P.T., è ancora operativo in molte Regioni italiane.

I **principali compiti** delle A.P.T. consistono nella *promozione delle attività turisticamente rilevanti e nell'attuare concrete politiche di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico*.

Le forti differenze nello sviluppo e nella gestione delle risorse turistiche da parte delle singole realtà territoriali hanno condotto la **L. 135/2001** ed il **D.P.C.M. 13 settembre 2002** a sottolineare la necessità di *omogeneizzare e standardizzare i servizi di informazione e di accoglienza ai turisti*.

Tale normativa, infatti, invita le Regioni e le Province autonome a *definire concordemente* gli standard minimi comuni di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti al fine di fornire al turista un'immagine, ma soprattutto un *servizio omogeneo*, riconoscibile su tutto il territorio italiano. Pertanto, gli uffici di informazione e accoglienza turistica sparsi sul territorio nazionale devono avere la *denominazione unica* di **I.A.T.** ed essere contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale.

## 5. LE ASSOCIAZIONI PRIVATE

Nel settore turismo, oltre agli organi istituzionali e locali, operano numerose associazioni senza scopo di lucro, ugualmente importanti per il suo sviluppo. Tra queste, le **associazioni Pro Loco** (dal latino, a favore del luogo, del territorio), *associazioni private spontanee* il cui scopo principale è quello di valorizzare le risorse locali turisticamente fruibili. Sia la L. 217/1983 che la riforma attuata con la L. 135/2001 hanno confermato l'*importanza strategica* delle Pro Loco tanto da imporre una loro rappresentanza all'interno delle A.P.T., nonché la possibilità, per queste, di usufruire degli uffici I.A.T. come propri punti d'informazione.

Finalità fondamentali della Pro Loco sono la **tutela** e la **valorizzazione del territorio**, promuovendo iniziative, realizzando manifestazioni e tutto quanto serva per divulgare le peculiarità turistico-culturali dei luoghi per i quali svolgono la loro attività. Tali attività devono essere svolte in stretta collaborazione con il proprio Comune, con gli altri enti e, in generale, con le associazioni presenti sul territorio.

Altre associazioni private operanti con successo nel settore turistico sono il *Touring Club Italiano* (T.C.I.) e l'*Associazione italiana alberghi della Gioventù* (A.I.G.).

### Glossario

**Ente morale:** qualifica che può essere attribuita esclusivamente con legge dello Stato qualora si ritenga che l'ente in questione svolga un'attività di notevole rilevanza sociale.

**Organo collegiale:** è un complesso di persone preposto ad un determinato centro di imputazione di competenza amministrativa e che, pertanto, esercita una pubblica potestà.

Copyright © Esselibri S.p.A.